

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/601 DELLA COMMISSIONE**dell'11 aprile 2019**

che modifica l'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco di paesi terzi o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione sperma di animali della specie bovina

[notificata con il numero C(2019) 2832]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, l'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, e l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il 22 marzo 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/476 ⁽²⁾, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione, qualora l'accordo di recesso non sia approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è prorogato fino al 12 aprile 2019. Dato che l'accordo di recesso non è stato approvato entro il 29 marzo 2019, il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito e al suo interno a decorrere dal 13 aprile 2019 («la data del recesso»).
- (2) La decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione ⁽³⁾ reca, nel suo allegato I, un elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma di animali della specie bovina.
- (3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e alcune dipendenze della Corona rispetteranno le condizioni di cui alla decisione di esecuzione 2011/630/UE per l'introduzione nell'Unione di partite di sperma di animali della specie bovina continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.
- (4) Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alcune dipendenze della Corona dovrebbero figurare nell'elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi di cui all'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE autorizzati a introdurre nell'Unione partite di sperma di animali della specie bovina.
- (5) È dunque opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE.
- (6) La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 13 aprile 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 194 del 22.7.1988, pag. 10.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GUL 80 I del 22.3.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione, del 20 settembre 2011, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di animali della specie bovina (GUL 247 del 24.9.2011, pag. 32).

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 13 aprile 2019.

Tuttavia essa non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2019.

Per la Commissione
Jyrki KATAINEN
Vicepresidente

ALLEGATO

La tabella di cui all'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE è così modificata:

a) dopo la voce relativa al Cile, sono inserite le righe seguenti:

«GB	Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord		
GG	Guernsey»		

b) dopo la voce relativa all'Islanda, è inserita la riga seguente:

«JE	Jersey»		
-----	---------	--	--